

REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Art. 1 Istituzione dell'Albo delle Associazioni studentesche e finalità

- 1. E' istituito l'Albo delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Brescia.
- 2. L'Albo ha lo scopo di promuovere le Associazioni studentesche che si propongano di svolgere, a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Brescia attività sociali, culturali, ricreative e sportive e di organizzazione e gestione degli spazi a esse assegnati, che non siano in sostituzione o in contrasto con le attività istituzionali dell'Ateneo e che rispondano ai principi delineati nello Statuto di Ateneo.

Art. 2 Commissione Associazioni Studentesche

- 1. E' istituita un'apposita Commissione per le associazioni studentesche di Ateneo, competente a valutare la rispondenza delle finalità delle associazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo di Ateneo ai principi e alle finalità dell'Università degli Studi di Brescia, come da Statuto di Ateneo.
- 2. La Commissione è composta da:
 - a) Prorettore/Prorettrice vicaria;
 - b) Dirigente del Settore Didattica e Impegno nel Territorio;
 - c) Responsabile UOCC Diritto allo Studio Universitario;
 - d) Un rappresentante degli studenti nominato dal Comitato Partecipativo degli Studenti.

Art. 3 Requisiti

- 1. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni studentesche, regolarmente costituite ai sensi di legge, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) essere composte da studenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia;
 - b) essere statutariamente senza scopo di lucro;
 - c) essere costituite da un numero minimo di 10 componenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia;
 - d) aver acquisito parere positivo della Commissione di cui all'art.2;
- 2. Non può essere iscritta all'Albo un'Associazione che abbia una denominazione identica ad altra già iscritta o che abbia già presentato domanda di iscrizione.
- 3. Le Associazioni studentesche non possono avere sede legale presso l'Università degli Studi di Brescia.
- 4. Le Associazioni si devono dotare di un indirizzo di posta certificata, PEC, al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Università.



Art. 4 Iscrizione e rinnovo di iscrizione all'Albo

- 1. La domanda per l'iscrizione all'Albo deve essere presentata con formale richiesta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Brescia e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, utilizzando il modulo predisposto dalla UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti per le Associazioni studentesche costituite, pubblicato sul sito web dell'Università.
- 2. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione;
 - b) eventuali successive deliberazioni dell'Associazione con cui siano state apportate modifiche allo Statuto;
 - c) indicazione del nome e del domicilio del legale rappresentante dell'Associazione, con specifica dei recapiti e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - d) elenco degli studenti iscritti all'Associazione, completo delle generalità e dei numeri di matricola;
 - e) certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione;
 - f) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Università.
- 3. La domanda di iscrizione, completa della documentazione di cui al comma 2, deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo PEC di Ateneo.
- 4. L'UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti provvederà, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, ad accertare la regolarità amministrativa dei documenti presentati e a sottoporre la documentazione alla Commissione di cui all'art. 2 per l'acquisizione del relativo parere in merito alla congruità delle finalità dell'Associazione rispetto ai principi dello Statuto di Ateneo.
- 5. La domanda d'iscrizione è rigettata d'ufficio nel caso di:
 - a) mancanza dei requisiti previsti all'art. 3;
 - b) domanda incompleta, in tutto o in parte, dei documenti richiesti al comma 2;
 - c) presentazione di documenti irregolari o incompleti;
 - d) presentazione di attività in contrasto con le attività istituzionali dell'Ateneo.
- 6. Acquisito il positivo parere della Commissione, la richiesta di iscrizione è sottoposta al Rettore che con Decreto Rettorale può disporre l'iscrizione della Associazione studentesca all'Albo universitario.
- 7. L'UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti provvede a dare comunicazione dell'accettazione o, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990, del rigetto, debitamente motivato, al legale rappresentante dell'Associazione studentesca.
- 8. L'iscrizione all'Albo ha effetto dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale è stata disposta e ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo.
- 9. La domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo deve essere inviata tramite PEC alla PEC di Ateneo consegnata almeno 30 giorni prima della scadenza, di cui al comma 8. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 lettere a), b) e c) devono essere allegati se diversi da quanto presentato all'atto della prima iscrizione o di successive domande di rinnovo. Nel caso in cui non vi fossero difformità, verrà presentata solo una dichiarazione in merito alla conferma del possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 2 lettere a), b) e c).
- 10. Eventuali modifiche e/o integrazioni dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 3, ovvero la variazione degli atti e informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere comunicate entro 60 giorni dall'evento o dalla modifica all' UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti.



Art. 5 Effetti dell'iscrizione

- 1. Alle Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo:
 - a) è concesso l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento dell'iscrizione all'Albo delle "Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Brescia". L'eventuale richiesta di utilizzo del sigillo o di altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Brescia è soggetta ad autorizzazione da parte del Rettore;
 - b) è concessa la possibilità di richiedere la pubblicizzazione di iniziative ed eventi promossi dalle stesse sul sito web e sui social network dell'Ateneo;
 - c) è concesso l'utilizzo delle strutture appositamente individuate dall'Ufficio preposto, nonché l'accesso ai computer messi a disposizione, alla rete wi-fi di Ateneo e alle attrezzature/strumentazioni presenti nelle strutture stesse utilizzando le procedure previste;
 - d) è prevista nei locali destinati alle Associazioni una rete wi-fi con SSID dedicato alle Associazioni, alla quale può accedere anche personale esterno all'Università; tale rete wi-fi disporrà dell'accesso ad Internet (nel rispetto delle Acceptable Use Policy GARR e di ogni altra Policy o Pratica del Servizio ICT), ma non dell'accesso alla rete locale universitaria; verrà fornito al Presidente di ogni Associazione (che si assumerà la piena Responsabilità di tutta la porzione di rete e degli utenti della propria Associazione) un utente amministratore che consenta la creazione di utenti riconosciuti ed identificabili da utilizzare su tale rete wireless. È prevista nei locali destinati alle Associazioni una presa di rete cablata alla quale poter connettere gli strumenti delle Associazioni; da questa presa sarà possibile esclusivamente il controllo degli strumenti tramite la rete wireless Associazioni e la rete Internet (mediante la disponibilità di 1 indirizzo IP pubblico), ma non potrà essere utilizzata per l'accesso ad Internet o alla rete locale universitaria;
 - e) possono concorrere all'assegnazione di contributi e/o risorse da parte dell'Università degli Studi di Brescia finalizzati al sostegno delle forme di autogestione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive, e in particolare al "Bando per l'assegnazione dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti";
 - f) possono usufruire degli eventuali ulteriori servizi ad esse riservati di cui verrà data comunicazione sul sito di Ateneo.

Art. 6 Cancellazione dall'Albo

- 1. La cancellazione dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale, previa istruttoria da parte dell'UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti e parere della Commissione di cui all'art. 2 nelle ipotesi previste alle sotto elencate lettere c) e d) e sentita l'Associazione studentesca interessata dal provvedimento, nei seguenti casi:
 - a) formale richiesta presentata dal legale rappresentante dell'Associazione;
 - b) mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini indicati all'art. 4 comma 9;
 - c) mancato rispetto delle finalità istituzionali dell'Associazione e/o delle finalità previste all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento;
 - d) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ateneo;
 - e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento o mancata comunicazione delle variazioni nei termini previsti all'art. 4 comma 9.
- 2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) e e), l'Associazione potrà presentare nuova domanda di iscrizione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento, presentando ex novo tutta la documentazione richiesta.
- 3. Nei casi previsti al comma 1, lettere c) e d) l'Associazione potrà presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi almeno due anni dalla cancellazione.



Art. 7 Concessione di spazi dell'Università alle singole Associazioni studentesche

- 1. L'Università individua periodicamente appositi spazi che può concedere alle Associazioni studentesche iscritte all'Albo, nel limite della durata dell'iscrizione all'Albo, secondo la procedura predisposta dall'UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti.
- 2. Gli spazi devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna modifica strutturale. L'uso degli spazi non deve arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo, agli studenti ospiti presso le residenze universitarie e comunque deve avvenire in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria e/o con l'ordine pubblico e il buon costume.
- 3. Le attrezzature e gli arredi presenti negli spazi sono a disposizione di tutte le Associazioni che utilizzano gli stessi.
- 4. Al termine del periodo di concessione gli spazi utilizzati e gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, devono essere restituiti nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna. Eventuale materiale di proprietà dell'Associazione studentesca deve essere rimosso. Ove ciò non fosse, si provvederà alla sua eliminazione previo avviso al legale rappresentante.
- 5. Il legale rappresentante dell'Associazione studentesca è responsabile della cura degli spazi e delle attrezzature. Qualora vengano arrecati danni alle strutture e agli arredi, alle attrezzature e alle suppellettili in esse allocati, egli è tenuto, personalmente e solidalmente con gli altri associati, a risarcirli.
- 6. L'utilizzo degli spazi può essere sospeso o revocato con provvedimento del Dirigente del Settore Didattica e Impegno nel Territorio, previa istruttoria da parte dell'UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti e sentita l'Associazione studentesca interessata dal provvedimento, qualora non siano osservate le norme contenute nel presente Regolamento, o gli spazi siano utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata data la concessione.

Art. 8 Pubblicità e modifiche del Regolamento

- 1. L'elenco delle Associazioni iscritte sull'Albo delle Associazioni studentesche, con l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti, è pubblicato sull'albo pretorio on-line e sul sito di Ateneo.
- 2. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con le forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 9 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legge, ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia e agli eventuali appositi atti interni pubblicizzati sull'Albo pretorio di Ateneo.